

A.B.S.E.A. ASSOCIAZIONE BOLOGNESE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Biocarburanti – Estensione dell'agevolazione per il recupero delle accise e istruzioni di detenzione e contabilizzazione

Come è noto, la L.n.95/2023 (di conversione del DL n.57/2023 – cd *DL Rigassificatori*) ha disposto che il trattamento specifico nonché fiscale del rimborso dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante (di cui all'art.24-ter del Decreto legislativo n.504/1995) venga applicato anche ai biocarburanti quali i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento.

Con le circolari ADM n.21 del 13.10.2023 e n.22 del 15.11.2023, l'Agenzia Dogane Monopoli ha fornito specifiche istruzioni di natura fiscale e contabile relative alla gestione dei depositi o impianti che detengono e movimentano prodotti energetici alternativi al carburante tradizionale.

La circolare n.21/2023 conferma l'estensione per i biocarburanti della possibilità di richiedere le agevolazioni già previste per il gasolio commerciale; l'ADM specifica che attualmente l'HVO (Hydrotreated Vegetable Oil – olio vegetale idrotrattato) risulta già commercializzato e che sono state presentate istanze di adeguamento dei depositi anche per lo stoccaggio di GTL (Gas To Liquid – gasolio paraffinico di sintesi ottenuto da idrocarburi gassosi, che a sua volta si divide in GTL di origine fossile e di origine fossile denaturato) e di GTL RFNBO (Renewable Fuel of Non Biological Origin – gasolio rinnovabile di origine non biologica, che può essere anche denaturato).

Pertanto, l'ADM stabilisce che gli esercenti depositi o impianti che detengono e movimentano i suddetti biocarburanti sono tenuti a richiedere l'aggiornamento della licenza d'esercizio all'Ufficio delle dogane competente e ad utilizzare i nuovi codici addizionali (CADD) già attivi, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni entro il prossimo 1 dicembre 2023.

La circolare n.22/2023 ha fornito altresì ulteriori chiarimenti in materia, tra cui le indicazioni sulla modalità di tenuta dei registri di carico e scarico una volta presentata la documentazione per l'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio e le modalità di separata contabilizzazione dell'HVO.

Rif. 156 – 2023



Prot. 625305/RU Roma, 13 ottobre 2023

CIRCOLARE N. 21/2023

PRODOTTI ENERGETICI. GASOLI PARAFFINICI DI SINTESI O DA IDROTRATTAMENTO. ESTENSIONE APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL GASOLIO COMMERCIALE E PER IL GASOLIO IMPIEGATO NEGLI USI DI CUI ALLA TABELLA A ALLEGATA AL D.LGS. N. 504/95. DISPOSIZIONI CONTABILI

Con l'art. 3-quinquies, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – *Serie generale* - n. 174 del 27 luglio 2023) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, è stato disposto che il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 504/95 (testo unico delle accise), nonché delle altre agevolazioni per il gasolio previste dalla Tabella A allegata al medesimo testo unico, si applicano anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

Com'è noto, i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento di cui alla norma UNI EN 15940 sono caratterizzati da una filiera produttiva e distributiva distinta da quella del gasolio di cui alla norma UNI EN 590 e sono, pertanto, prodotti commercialmente e fiscalmente distinti da quest'ultima tipologia di gasolio.

Ciò premesso, la nuova disposizione normativa estende alle due predette tipologie di gasolio paraffinico le agevolazioni fiscali previste per il gasolio conforme alla norma UNI EN 590, nel rispetto delle norme prescritte.

Pertanto, i gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento sono ammessi ad un uso esente da accisa o sono assoggettati ad un'aliquota ridotta di imposta solo qualora ricorrano le medesime condizioni legittimanti, oggettive e soggettive, previste per il gasolio commerciale UNI EN 590 e nel rispetto delle medesime modalità di fruizione fissate, per ciascun altro utilizzo agevolato, dalla normativa secondaria e dalle relative disposizioni di prassi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Attualmente, risulta già commercializzato nel territorio dello Stato, con filiera estesa sino ai distributori stradali di carburante, il gasolio paraffinico ottenuto da idrotrattamento (denominato HVO – Hydrotreated Vegetable Oil).

Sono state, altresì, presentate a questa Agenzia istanze di adeguamento di depositi per lo stoccaggio di un particolare tipo di gasolio paraffinico da sintesi, ottenuto a partire da idrocarburi gassosi (denominato gasolio GTL – Gas To Liquid). Per tale prodotto, si rende altresì



necessaria, l'ulteriore distinzione tra gasolio GTL di origine fossile e gasolio GTL rinnovabile di origine non biologica (RFNBO – Renewable Fuel of Non Biological Origin), in considerazione della classificazione contenuta nell'art.2, punto 36 della Direttiva (UE) 2018/2001.

Posto che il gasolio da fonte fossile di cui alla UNI EN590 e i gasoli paraffinici da sintesi e da idrotrattamento di cui alla UNI EN15940 sono classificati con i medesimi codici NC (*i.e.*, 2710 1943) e CPA (*i.e.*, E430 ed E440), allo scopo di identificare e distinguere contabilmente i prodotti di che trattasi per i soli fini di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono istituiti i codici addizionali (CADD) di seguito riportati da utilizzare in combinazione con i relativi codici CPA e NC:

- CPA E430 NC 27101943 CADD S182 per l'HVO;
- CPA E440 NC 27101943 CADD S182 per l'HVO denaturato;
- CPA E430 NC 27101943 CADD S183 per il gasolio GTL di origine fossile;
- CPA E440 NC 27101943 CADD S183 per il gasolio GTL di origine fossile denaturato;
- CPA E430 NC 27101943 CADD S184 per il gasolio GTL RFNBO;
- CPA E440 NC 27101943 CADD S184 per il gasolio GTL RFNBO denaturato.

Qualora dovessero essere detenute e movimentate sul territorio dello Stato ulteriori tipologie di gasoli paraffinici da sintesi, a seguito della denuncia preventiva da parte dell'esercente deposito ai sensi degli artt. 23 e 25 del TUA, l'ADM provvederà ad introdurre gli ulteriori CADD che si dovessero rendere necessari.

Tanto premesso, gli esercenti depositi o impianti che detengono e movimentano i suddetti gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento sono tenuti a richiedere l'aggiornamento della licenza d'esercizio all'Ufficio delle dogane competente e ad utilizzare i nuovi CADD, già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni entro il 1° dicembre 2023.

Ciascuna tipologia di gasolio paraffinico sopra indicato formerà oggetto di separata contabilizzazione per i fini fiscali, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.

Restano, altresì, ferme le consolidate modalità per la presentazione telematica dei dati relativi alle contabilità da parte dei soggetti a tal fine obbligati, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle partite movimentate negli usi agevolati mediante l'indicazione delle causali di movimentazione (cfr. tabella TA08) e delle posizioni fiscali (cfr.TA12).

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Luigi Liberatore
Firmato digitalmente



Prot. 686815/RU

Roma, 15 novembre 2023

CIRCOLARE N. 22/2023

GASOLI PARAFFINICI DI SINTESI O DA IDROTRATTAMENTO. TENUTA DEI REGISTRI DI C/S E DISCIPLINA INVENTARIALE. ISTRUZIONI OPERATIVE.

Con la circolare n. 21/2023⁽¹⁾ sono state fornite istruzioni per la separata detenzione e contabilizzazione dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento di cui alla norma UNI EN 15940, utilizzati tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio di cui alla norma UNI EN 590.

Si tratta, com'è noto, di gasoli caratterizzati da una filiera produttiva, distributiva e commerciale distinta da quella dell'ordinario gasolio da fonte fossile⁽²⁾.

In particolare, sono stati identificati, per i fini fiscali di competenza, i seguenti tre distinti prodotti energetici, sia puri, sia denaturati:

- a) HVO (Hydrotreated Vegetable Oil);
- b) gasolio GTL di origine fossile;
- c) gasolio GTL RFNBO.

Conseguentemente, per la presentazione in forma telematica dei dati di contabilità e dei documenti di accompagnamento da parte dei soggetti a tal fine obbligati, sono stati definiti appositi codici CADD, già attivi in ambiente di esercizio, ed è stato stabilito al 1° dicembre 2023 il relativo termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Inoltre, è stato precisato che ciascuno dei suddetti prodotti, ove detenuto tal quale, formerà oggetto di separata contabilizzazione per i fini fiscali, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.

Com'è noto, allo stato, l'unica tipologia di gasolio che risulta distribuita tal quale sul territorio nazionale sino ai distributori stradali è l'HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

_

⁽¹⁾ Prot.625305 del 13 ottobre 2023

⁽²⁾ Anche le quotazioni sul mercato dei gasoli di che trattasi seguono logiche distinte da quelle dell'ordinario gasolio da fonte fossile.



Essendo pervenuti quesiti relativamente alla pratica applicazione della circolare 21/2023 con riferimento a tale prodotto, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

- 1. Per gli impianti e depositi commerciali o privati per i quali è prescritta la tenuta dei registri di c/s in forma cartacea⁽³⁾, una volta presentata la documentazione per l'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio, l'esercente il deposito o l'impianto di stoccaggio dell'HVO è tenuto a richiedere all'UD competente o il rilascio di un nuovo registro cartaceo di carico e scarico appositamente dedicato al prodotto oppure l'aggiunta di una separata sezione al registro cartaceo già in utilizzo per l'anno 2023.
- 2. Anche gli impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. *ghost station*) che erogano HVO, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia per l'aggiornamento della licenza, integrando quanto trasmesso ai sensi della circolare 30/2020⁽⁴⁾, anteriormente alla modifica dell'impianto.

Ricevuta la predetta denuncia integrativa da parte dell'esercente la *ghost station*, l'UD territorialmente competente provvede ad aggiornare il registro telematico, predisponendo un nuovo identificativo "IDGiacenza", specifico per l'HVO.

Al riguardo, è stato completato l'aggiornamento della procedura informatizzata per consentire l'indicazione dell'HVO tra i prodotti erogati⁽⁵⁾.

In particolare, sotto la "Tipologia prodotto" -> GASOLIO sarà inserita la "Descrizione prodotto" -> HVO. Inoltre, nella "Descrizione Specifica" sarà possibile specificare l'eventuale denominazione commerciale dell'HVO erogato.

3. La separata contabilizzazione dell'HVO ha, evidentemente, lo scopo di distinguere le movimentazioni di tale prodotto dagli altri gasoli detenuti presso il deposito o l'impianto, anche al fine dell'esecuzione degli autonomi controlli inventariali e per il conseguente calcolo del relativo calo ammissibile⁽⁶⁾.

A tal riguardo, si precisa che il tasso di calo da utilizzare per l'HVO è quello previsto per gli "oli medi e oli da gas" di cui al codice NC 27.10 nella tabella A allegata al D.M.13 gennaio 2000, n.55 e, quindi:

_

⁽³⁾ Ad esempio, tutti i soggetti cosiddetti "non interconness?" al sistema informativo dell'ADM.

⁽⁴⁾ Prot.298189 del 1°settembre 2020.

⁽⁵⁾ Cfr avviso del 27 ottobre 2023 pubblicato sul sito internet dell'ADM al link: Home -> Accise -> Relazione con gli operatori -> Avvisi.

⁽⁶⁾ Si rammenta che, di norma, nessuna delle violazioni di cui all'art.40, comma 1, art.47 e art.48, comma 2, del TUA può essere ragionevolmente constatata senza aver effettuato il prescritto inventario, cioè il confronto tra la giacenza fisica e la giacenza contabile del prodotto oggetto della constatazione.



- a) 1% in volume a 15°C commisurato all'effettivo periodo di giacenza, in ragione di giorno in giorno, per l'HVO puro;
- b) 1% in volume a 15°C commisurato al carico di magazzino, per l'HVO denaturato, detenuto da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori⁽⁷⁾.

Parimenti, in caso di eccedenza o di deficienza riscontrata a seguito dei predetti controlli inventariali dell'HVO trovano applicazione le disposizioni dell'art.47 del TUA per il prodotto detenuto in sospensione o denaturato ovvero dell'art.48 del TUA, per il prodotto detenuto ad imposta assolta.

In particolare, ai sensi dell'art48, comma 3, lettera b) del TUA non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica dell'HVO non superiore al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e apparecchi di distribuzione automatica.

- 4. Relativamente all'obbligo dell'esercente impianto di distribuzione stradale di trasmissione del prospetto riepilogativo di cui all'art.25, comma 4-bis del TUA, si rappresenta quanto segue.
 - a) In caso di registro cartaceo, l'HVO sarà aggiunto al prospetto distintamente dagli altri prodotti movimentati nell'anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

Al momento della chiusura annuale, resta fermo il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, per la trasmissione del predetto prospetto all'UD territorialmente competente.

Tale UD curerà successivamente la relativa acquisizione nel sistema AIDA con le consolidate modalità.

b) Viceversa, il registro telematico di una *ghost station* è già impostato per tener conto della CPA, della NC e del CADD dei prodotti energetici erogati e, pertanto, il prospetto di chiusura risulta generato automaticamente sulla base dei riepiloghi telematici giornalieri relativi a tali prodotti, trasmessi dall'esercente.⁽⁸⁾

Conseguentemente, a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 2, per una *ghost station* in cui è erogato l'HVO, il predetto prospetto recherà anche distinta contabilizzazione di tale prodotto.

_

⁽⁷⁾ Cfr note della Tabella A allegata al D.M.55/00.

⁽⁸⁾ Cfr art.7, commi 1 e 4 della determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019.



Ove il prospetto non sia desumibile dai predetti riepiloghi telematici giornalieri, l'esercente la *ghost station* è tenuto a trasmettere il prospetto riepilogativo, distintamente per ciascun prodotto energetico erogato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce⁽⁹⁾.

5. Anteriormente alla pubblicazione della circolare 21/2023 e quindi della definizione di una specifica CADD che consenta la distinzione contabile dell'HVO dal gasolio, taluni depositi fiscali o commerciali in cui erano separatamente detenuti entrambi i prodotti energetici hanno giocoforza effettuato la trasmissione in forma telematica di un unico dato di giacenza contabile, facendo riferimento all'unico codice prodotto disponibile per il gasolio (tipicamente E430 27101943).

Presso tali depositi, per la corretta contabilizzazione dell'HVO entro il prescritto termine del 1° dicembre 2023, si pone, pertanto, l'esigenza di scindere la giacenza contabile di tale prodotto energetico da quella del predetto gasolio (E430 27101943).

A tal fine, l'esercente è tenuto ad inviare, contestualmente, tramite i tracciati informatici in uso nel deposito⁽¹⁰⁾:

- a) un record di scarico con causale *Scarico codice 030 "Lavorazione"* ⁽¹¹⁾, per ridurre la giacenza contabile del gasolio (E430 27101943) di un quantitativo pari alla giacenza contabile di HVO;
- b) un record di carico del medesimo quantitativo, con causale *Carico Codice 109 "Lavorazione"*⁽¹²⁾, dell'HVO (E430 27101943 CADD S182).
- 6. Allo stato, anche alla luce delle vigenti disposizioni in materia di immissione in consumo di biocarburanti, sono state segnalate dai depositari autorizzati solo immissioni in consumo di HVO per destinazioni agevolate di cui ai punti 3, 5 e 8 della Tabella A allegata al TUA.

Pertanto, la combinazione E440 27101943 CADD S182 è da utilizzarsi per il deposito e per la circolazione dell'HVO denaturato con la formulazione prevista per tali destinazioni d'uso⁽¹⁵⁾.

Codeste Direzioni territoriali porteranno a conoscenza la scrivente di eventuali istanze di modifica impianto volte ad introdurre stoccaggi di HVO per uso combustione prodotta

⁽⁹⁾ Cfr art.7, comma 4 della citata determinazione 724/2019.

⁽¹⁰⁾ Trattasi, com'è noto, del tracciato OLIMDA per i depositari autorizzati e OLIMDC per i depositi commerciali.

⁽¹¹⁾ Rif. Tabella TA08 Scarico.

⁽¹²⁾ Rif. Tabella TA08 Carico.

⁽¹³⁾ Trattasi, com'è noto, della denaturazione in cui è presente il colorante verde.



presso i dipendenti UUDD, per l'eventuale definizione di una apposita combinazione dedicata a tale prodotto.

IL DIRETTORE CENTRALE Luigi Liberatore Firmato digitalmente